

	 REpubblica Italiana Sent. 238/2024	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA	
	composta dai magistrati:	
	Pasquale DADDABBO Presidente	
	Pierpaolo GRASSO Consigliere	
	Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37628 del registro di segreteria,	
	promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Rocco LAVILLA , nato	
	a Foggia il 3 gennaio 1964, ivi residente in Viale degli Aviatori Km 3, Codice	
	fiscale LVLRCC64A03D643F, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola	
	Traischi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Foggia, via	
	Eugenio Masi n.47;	
	Visto l’atto di citazione relativo al fascicolo istruttorio n. I05849/2020,	
	depositato in segreteria in data 19 giugno 2024;	
	Uditi nell’udienza pubblica del 20 novembre 2024 con l’assistenza del	
	Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea	
	Costa - il P.M., in persona del Vice P.G. Cosmo Sciancalepore e, in virtù di	
	delega, l’avv. Saverio Nitti per il convenuto;	
	Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;	
	Considerato in	
	FATTO	

	Con atto di citazione depositato in data 19 giugno 2024, la Procura regionale	
	ha convenuto in giudizio Rocco Lavilla, come sopra generalizzato, Ispettore	
	Superiore della Polizia di Stato, oggi in quiescenza, chiedendone la condanna	
	al pagamento dell'importo di € 7.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese	
	di giudizio, in favore del Ministero dell'Interno a titolo di danno all'immagine.	
	Espone l'Organo requirente di aver ricevuto con nota prot. n.0078560 del 19	
	ottobre 2020 comunicazione da parte della Questura di Foggia dell'invio, in	
	data 11 dicembre 2018, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Foggia di notizia di reato, nei confronti dell'Ispettore superiore della Polizia	
	di Stato Rocco Lavilla, responsabile della Squadra amministrativa della	
	Divisione P.A.S.I. della stessa Questura, per i reati di cui agli articoli 314 c.p.	
	(peculato), 323 c.p. (abuso di ufficio) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa	
	dal pubblico ufficiale in atti pubblici), in relazione ad alcuni episodi di illecita	
	appropriazione di armi detenute per ragioni d'ufficio.	
	La Procura regionale riferisce altresì che, a seguito dell'attività istruttoria	
	espletata, sono stati acquisiti la sentenza irrevocabile del G.U.P. del Tribunale	
	di Foggia n.30/2021, emessa nei confronti del Lavilla il 18 gennaio 2021	
	all'esito del procedimento penale n.12874/2018 R.G.N.R., nonché i	
	provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dello stesso Ispettore	
	superiore dal Questore di Foggia e dal Capo della Polizia.	
	In particolare, con la sentenza n.30/2021, irrevocabile dal 22 giugno 2021, il	
	convenuto è stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di anni due di	
	reclusione nonché alla sanzione accessoria della interdizione temporanea dai	
	pubblici uffici per la durata di anni cinque, sanzione accessoria poi ridotta con	
	ordinanza del 15 novembre 2021 del Giudice della Esecuzione di Foggia, in	
	2	

	anni uno, mesi nove e giorni dieci.	
	Quanto al procedimento disciplinare, con il decreto del 17 marzo 2021 il	
	Questore di Foggia ha proceduto alla sospensione cautelare dal servizio del	
	Lavilla e in data 6 aprile 2021, a seguito della decisione di condanna emessa	
	dal G.U.P., alla irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per	
	mesi 6.	
	A questo punto, l’Organo requirente passa a descrivere le condotte illecite del	
	Lavilla, come accertate in sede penale, consistenti nei seguenti episodi occorsi	
	nel corso del 2018:	
	- appropriazione di un'arma (che gli era stata consegnata dal proprietario	
	e detentore per la rottamazione) successivamente rivenduta ad altra persona e	
	alterazione, al fine di occultare il delitto, delle annotazioni inserite nella banca	
	dati SDI;	
	- appropriazione di una pistola e di quattro fucili (alcuni	
	presumibilmente di rilevanza storica), rinvenuti da un cittadino a casa della	
	madre defunta e consegnati all’Ispettore per ragioni d’ufficio, e successiva	
	alterazione degli atti e inserimento di false annotazioni nella banca dati SDI,	
	al fine di occultare il delitto;	
	- acquisto da una ex guardia giurata, destinataria di un provvedimento	
	di divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura di Foggia, di una	
	pistola oltre il termine di 90 giorni previsto dal provvedimento prefettizio per	
	l’alienazione dell’arma, procurandosi intenzionalmente l’ingiusto vantaggio	
	patrimoniale della proprietà della pistola.	
	Secondo quanto riferito nella sentenza penale, tutte le armi illecitamente	
	sottratte sono state successivamente restituite dal Lavilla, con eccezione di	
	3	

	un’arma (carabina di marca tedesca Kriegeskorte modello Krico cal.22) nel	
	frattempo rivenduta ad un terzo.	
	A questo punto, nel ritenere sussistenti i presupposti per la condanna del	
	convenuto al risarcimento del danno all’immagine patito dal Ministero	
	dell’Interno, la Procura regionale ha provveduto a notificare al Lavilla l’invito	
	a dedurre, quantificando il danno in via equitativa nella misura di €. 7.000,00.	
	Ritenute le deduzioni presentate insufficienti a superare gli addebiti, la	
	Procura regionale ha quindi provveduto al deposito e alla successiva notifica	
	dell’atto di citazione.	
	Si è costituito il Lavilla, contestando gli addebiti sul presupposto della	
	mancata dimostrazione del danno nonché sulla stessa quantificazione.	
	In particolare, il convenuto ha evidenziato come il valore culturale delle armi	
	sia stato solo prospettato e non provato, e ha altresì sottolineato come nella	
	vicenda in esame non vi sia stato alcun clamore mediatico, neanche	
	internamente all’Amministrazione, essendo peraltro il procedimento penale	
	stato definito ai sensi dell’art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato).	
	In definitiva, il Lavilla ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, o	
	quantomeno che la condanna sia contenuta entro un limite simbolico tenuto	
	peraltro conto dello stato di quiescenza del convenuto.	
	All’udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno insistito per le conclusioni	
	di cui ai rispettivi scritti.	
	La causa è stata quindi posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla domanda	
	della Procura regionale volta alla condanna del convenuto al risarcimento del	
	4	

	danno all'immagine patito dal Ministero dell'Interno – Polizia di Stato,	
	quantificato in €. 7.000,00, in ragione della condanna dello stesso convenuto	
	per reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati	
	contro la Pubblica Amministrazione).	
	La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito meglio precisati.	
	2. In primo luogo, va rammentato che è del tutto consolidato, in	
	giurisprudenza, il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto	
	d'immagine della Pubblica Amministrazione allorquando vi sia un'alterazione	
	del prestigio e della personalità della stessa, a seguito di un comportamento	
	tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in spregio delle funzioni e delle	
	responsabilità dei funzionari pubblici.	
	Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla	
	lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita	
	dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno	
	della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti	
	patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale	
	dell'Ente pubblico di riferimento (Cfr., ex multis, C. conti, Sez. giur. Toscana,	
	sent. n. 74/2018).	
	3. Venendo al caso in esame, è pacifica e non contestata, con riferimento	
	all'azionabilità del danno all'immagine, la sussistenza del presupposto della	
	sentenza irrevocabile di condanna di un pubblico ufficiale per (almeno) uno	
	dei reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati	
	contro la Pubblica Amministrazione), previsto dall'art.17, comma 30-ter, del	
	decreto-legge n.78/2009 e dall'art.51 c.g.c..	
	E infatti, il Lavilla è stato condannato con sentenza definitiva, fra l'altro, per	
	5	

i reati di cui all'art. 314 c.p. (peculato) e 323 c.p. (abuso d'ufficio).

4. Quanto alla condotta generatrice del danno all'immagine, risulta ampiamente provato dalla lettura della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia come il convenuto, titolare di licenza per collezione di armi, si sia reso responsabile nel corso del 2018 di ripetute condotte illecite volte all'appropriazione, per finalità personali (ivi compresa la rivendita), di diverse armi da fuoco consegnate dai proprietari per la loro rottamazione, ovvero all'acquisto di un'arma da fuoco in violazione delle norme regolanti la materia.

Inoltre, è stato incontestabilmente accertato che, al fine di occultare l'appropriazione illecita delle armi, il Lavilla abbia provveduto ad alterare le dichiarazioni di consegna per la rottamazione nonché ad inserire false annotazioni nelle banche dati SDI (Sistema d'Indagine) relative alla cessione delle armi.

Trattasi, a parere del Collegio, di condotte, poste in essere in più occasioni e per finalità private, adottate in grave spregio delle regole che soprintendono alla gestione e movimentazione delle armi in possesso di soggetti titolari di licenza.

Osserva ad ogni buon fine il Collegio che, nella precitata sentenza, si dà altresì atto che il Lavilla ha comunque provveduto a restituire le armi di cui si è illecitamente appropriato, ad eccezione di una carabina, circostanza questa di cui si terrà conto in sede di quantificazione del danno.

5. Ciò posto, va precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, la divulgazione del fatto sugli organi di stampa non costituisce elemento costitutivo della fattispecie.

	È stato infatti chiarito da costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene	
	di dar seguito, che la lesione dell'immagine pubblica opera su un duplice	
	piano, incidendo all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione	
	pubblica o in quei settori in cui opera l'Amministrazione danneggiata, ma	
	anche all'interno, per l'effetto negativo sugli agenti che compongono i suoi	
	organi.	
	Ne consegue che, affinché si produca una lesione all'immagine, non è	
	indispensabile la presenza del c.d. <i>clamor fori</i> , ovvero la divulgazione della	
	notizia del fatto a mezzo stampa o di pubblico dibattito.	
	Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti, non rilevando ai	
	fini dell' <i>an</i> del danno all'immagine, l'assenza del <i>clamor fori</i> che non integra	
	un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma ne indica la dimensione	
	(cfr., tra l'altro, SS.RR. n. 10 / QM del 2003; sez. I App., sent. n.490/2021;	
	sez. II App. sent. n. 183/20, Sez. II App., sent. n. 53/2020).	
	5.1. Nel caso in esame, dall'esame della sentenza del G.U.P., emerge che	
	le indagini sono state avviate proprio a seguito della segnalazione da parte di	
	agenti di Polizia della Questura di Foggia che, partendo dalle anomalie	
	riscontrate in sede di esame di un'istanza di revoca del divieto di possesso di	
	armi, sono risaliti alle numerose movimentazioni di armi a nome del Lavilla,	
	con riferimento alle quali sono emerse le irregolarità che hanno poi condotto	
	alla condanna del convenuto.	
	Inoltre, come riferito nell'atto di citazione, il convenuto è stato oggetto di	
	procedimento disciplinare, all'esito del quale, è stata irrogata la sanzione della	
	sospensione dal servizio per sei mesi.	
	Reputa quindi il Collegio che la vicenda penale che ha coinvolto il Lavilla	
	7	

	abbia senz'altro avuto una certa diffusione all'interno dell'Amministrazione	
	di appartenenza e in particolare nel contesto lavorativo in cui il convenuto	
	operava, tale da aver determinato, anche in ragione della qualifica di Ispettore	
	superiore dallo stesso rivestita, un grave <i>vulnus</i> all'immagine del Ministero	
	dell'Interno, compromettendo la sua reputazione all'interno	
	dell'organizzazione, con conseguente perdita di fiducia nella particolare	
	missione istituzionale della Polizia di Stato di garantire la sicurezza dei	
	cittadini, anche impedendo la circolazione <i>contra legem</i> delle armi da fuoco.	
	6. Venendo alla quantificazione, con riferimento a quanto affermato dal	
	convenuto in merito alla mancanza di prova dell'illegittimo arricchimento, va	
	evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato	
	che “ <i>Quando non vi è prova di locupletazione patrimonialmente rilevante o</i>	
	<i>quando i vantaggi conseguiti non siano oggettivamente quantificabili, la</i>	
	<i>quantificazione del danno deve essere effettuata in via equitativa ai sensi</i>	
	<i>dell'art.1226 c.c.</i> ” (cfr, <i>inter alia</i> , Sez. II Appello, 26 marzo 2019, n.93).	
	Nel caso di specie, osserva il Collegio che la Procura regionale, in assenza di	
	elementi idonei a determinare in maniera certa il vantaggio conseguito dal	
	convenuto, ha fatto ricorso al criterio equitativo, determinando il <i>quantum</i>	
	della richiesta risarcitoria nella misura di €. 7.000,00, in ragione del	
	presumibile valore culturale di alcune armi interessate dalla vicenda,	
	dell'estrema severità della legislazione italiana in tema di detenzione e/o	
	possesso di armi e dell'appartenenza del Lavilla (Ispettore superiore della	
	Polizia di Stato) alle forze dell'ordine istituzionalmente preposte alla	
	prevenzione e repressione dei reati.	
	Al riguardo, reputa il Collegio che la richiesta risarcitoria dell'Organo	
	8	

	requirente risulti sproporzionata rispetto alla reale portata della vicenda in esame.	
	In primo luogo, infatti, occorre tener conto del fatto che, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, il valore culturale delle armi oggetto della vicenda, che avrebbe reso necessario l'intervento della Soprintendenza per i beni culturali, è stato solamente prospettato, non essendo al riguardo stata fornita alcuna prova.	
	Inoltre, non può non tenersi conto della condotta del convenuto che, come precisato nella sentenza di condanna, ha provveduto a restituire le armi di cui si era illecitamente appropriato, ad eccezione di una.	
	Infine, come detto, la vicenda in esame non ha avuto alcuna eco mediatica e conseguentemente, deve ritenersi che il prestigio dell'Amministrazione sia stato vulnerato in un contesto meramente interno, ridotto, in assenza di prova di una diffusione più ampia, agli organi di vertice della Polizia di Stato, ai colleghi d'ufficio del convenuto e ai funzionari preposti all'ufficio per i procedimenti disciplinari.	
	In ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene congruo quantificare il danno all'immagine patito dal Ministero dell'Interno nel minor importo di €1.000,00, da considerarsi già rivalutato.	
	7. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, il Lavilla va condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno dell'importo complessivo di €. 1.000,00, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.	
	8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.	
	9	

